

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA, L'ATS DI BRESCIA  
E L'ORDINE DEI MEDICI DI BRESCIA PER L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO  
PRESSO LO STUDIO DI MEDICO DI MEDICINA GENERALE NELL'AMBITO DELLE  
ATTIVITÀ FORMATIVE DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA**

**TRA**

**l'Università degli Studi di Brescia**, codice fiscale n. 98007650173, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Tira, domiciliato per la carica in Brescia, Piazza Mercato n. 15, PEC: [ammcentr@cert.unibs.it](mailto:ammcentr@cert.unibs.it);

**E**

**l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia**, d'ora innanzi denominata "ATS", con Sede legale in Brescia, viale Duca degli Abruzzi n. 15 - codice fiscale n. 03775430980; PEC: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it); di cui il Rappresentante Legale è il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. X/4615 del 19.12.2015;

**E**

**l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brescia**, d'ora innanzi denominato "OMCeOBs", codice fiscale n. 80013390176, rappresentato dal Presidente Dr. Ottavio Di Stefano, domiciliato per la carica in Brescia, via Lamarmora n. 167, PEC: [info@omceobs.legalmailpa.it](mailto:info@omceobs.legalmailpa.it);

**PREMESSO CHE:**

- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, relativo al "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" prevede, all'art. 10, comma 5, lettera d, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali sulla base di apposite convenzioni;
- il regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale in Medicina e Chirurgia definisce le attività formative professionalizzanti, le funzioni dei tutori docenti e i luoghi presso cui è possibile svolgere l'attività di tirocinio;
- il regolamento didattico del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia prevede lo svolgimento di attività didattiche tutoriali che comportano per lo studente l'esecuzione di attività pratiche con ampi gradi di autonomia, a simulazione dell'attività svolta a livello professionale;
- il regolamento didattico del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia prevede, per ciascuna attività professionalizzante, il numero dei CFU, l'anno di riferimento, gli obiettivi formativi, le propedeuticità e le modalità di verifica finale;
- l'Università di Brescia, la Facoltà di Medicina e Chirurgia e i Dipartimenti dell'Area Medica stipulano convenzioni con enti pubblici e privati al fine di poter garantire le migliori opportunità formative ai propri studenti nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

- al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e altri processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, l'Università promuove, in collaborazione con gli Ordini dei Medici, con Associazioni Mediche e con ATS tirocini formativi e di orientamento a favore di studenti degli ultimi anni del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- ciascuno studente del triennio clinico dovrà acquisire almeno 2 CFU di attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionalizzanti (pari a 40 ore di attività) presso l'ambulatorio di un MMG. La denominazione ufficiale di questa attività è "attività formativa professionalizzante di assistenza territoriale" (di seguito AFP) e i suoi obiettivi formativi consistono nell'acquisire esperienza nella gestione del paziente ambulatoriale e dei percorsi socio-assistenziali;
- l'AFP descritta nel presente accordo risulta obbligatoria per tutti gli studenti dell'ordinamento LM-41, ad eccezione di studenti impegnati in Programma ERASMUS, mentre per gli studenti dell'ordinamento 46/S costituisce attività opzionale. Per quanto riguarda gli studenti extracomunitari iscritti nell'ambito del programma per il riconoscimento del titolo estero, l'AFP descritta nel presente accordo risulta obbligatoria;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

L'Università degli Studi di Brescia, l'ATS di Brescia e l'OMCeOBs con la presente convenzione si propongono di organizzare congiuntamente le attività formative professionalizzanti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ("CdL") da svolgere presso studi di Medici di Medicina Generale ("MMG") e la loro valutazione.

**ART. 2**

1. Il Consiglio di CdL in Medicina e Chirurgia, in sede di programmazione didattica, nomina uno o più coordinatori per l'AFP tra i docenti universitari del settore scientifico-disciplinare MED/09-Medicina interna.
2. Ciascun anno, il coordinatore del corso di insegnamento denominato "Clinica Medica" organizzerà un'attività seminariale volta ad introdurre l'AFP. I seminari potranno essere svolti nel contesto del corso integrato di "Clinica Medica", in codocenza con uno o più MMG, individuati dal coordinatore del corso d'intesa con il Direttore dell'ATS Brescia e del Presidente dell'OMCeOBs.
3. ATS con la collaborazione del Comitato Aziendale della Medicina Generale individua i MMG tutor che aderiscono volontariamente, recependo dagli stessi consenso formale; quindi, inoltra annualmente al Consiglio di CdL in Medicina e Chirurgia l'elenco aggiornato dei MMG-tutor presso i quali è possibile attivare l'AFP.
4. Nell'individuazione dei tutor si terrà conto dei seguenti ulteriori criteri di selezione:
  - svolgimento di attività convenzionata per la medicina generale da almeno 3 anni con un numero di assistiti uguale o superiore a 500;
  - organizzazione dell'attività dei tutor in forme associative (gruppi) che consentano allo studente in formazione di svolgere attività formativa per le ore previste dall'ordinamento della scuola conoscendo plurime realtà lavorative;
  - assenza di provvedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di sospensione dall'esercizio della professione nei dodici mesi precedenti;

- dotazione dello studio con ulteriori spazi, attrezzature medicali, personale di segreteria e/o infermieristico;
  - disponibilità a partecipare ad uno specifico, adeguato corso di formazione per tutor o essere iscritti all'albo dei tutor/ formatori di Regione Lombardia;
  - disponibilità ad un impegno possibilmente di almeno 2-4 mesi per anno solare nell'attività tutoriale-valutativa.
5. L'OMCeOBs, in collaborazione con l'Università degli Studi di Brescia e ATS Brescia, si impegna ad effettuare un corso di formazione certificato rivolto ai MMG individuati per l'attività di tutoraggio; la partecipazione ai corsi, per i Medici già inseriti nell'albo di cui al precedente comma, è facoltativa. Il corso potrà essere ripetuto per nuovi eventuali tutor ogni due anni; con la stessa cadenza verranno effettuati aggiornamenti per i MMG tutor certificati.

### **ART. 3**

1. L'attività di cui all'art. 1 consiste in un periodo di tirocinio pratico presso gli studi dei MMG tutor della durata di 40 ore per tutti gli studenti del quinto anno di studi del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Ogni studente in tirocinio frequenterà lo studio del tutor ed il rapporto tutor-tirocinante sarà 1:1.
2. Prima dell'inizio di ogni anno accademico sarà verificata, da un lato, la numerosità degli studenti e, dall'altro, la disponibilità dei MMG Tutor, come indicato all'Art. 2 comma 3. Nell'eventualità che il monte orario assicurato dai MMG non risultasse sufficiente, l'attività di tirocinio individuale potrebbe risultare proporzionalmente inferiore alle 40 ore (2 CFU).
3. L'AFP verrà svolta elettivamente in tutto l'anno, ad eccezione dei periodi di ferie previsti dal calendario didattico. Ogni MMG tutor dovrà dare la disponibilità per al massimo 6 mesi all'anno e potrà comunque limitare la propria disponibilità ad un minimo di 2-4 mesi.
4. Almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'attività formativa di ogni studente, il Coordinatore dell'AFP designato comunicherà al MMG tutor individuato:
  - nominativo del tirocinante;
  - durata e obiettivi dell'attività di tirocinio;
  - modalità e strumenti della valutazione;
  - estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e Responsabilità civile di cui all'art. 5.
5. Al termine del tirocinio il MMG tutor registrerà le attività svolte, formulerà la valutazione prevista utilizzando gli strumenti in uso secondo le indicazioni del Consiglio di CdL in Medicina e Chirurgia e la trasmetterà, mediante il coordinatore dell'AFP, al Presidente del CdL in Medicina e Chirurgia per la verbalizzazione.

### **ART. 4**

1. L'attività AFP non costituisce rapporto di lavoro, pertanto lo studente, che dovrà essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento, è tenuto a:
  - rispettare le norme che regolano l'attività del MMG dettate dall'Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale vigente;
  - assistere alle previste attività professionali, osservando gli orari concordati con il MMG e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze del tutor ospitante;
  - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - sulla base del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii. e del Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, gli studenti della Facoltà di Medicina

e Chirurgia che accederanno agli studi dei MMG sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento delle loro attività e relative ai tutor ed ai loro assistiti.

1. Qualora si verificassero, da parte dello studente, comportamenti lesivi di diritti o interessi del MMG ospitante o dei suoi assistiti, questi ne darà immediata comunicazione al Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali, al quale il Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia afferisce, oltre che segnalarlo sull'apposito libretto.

#### **ART. 5**

1. L'Università assicura che, per l'espletamento dell'AFP, gli studenti in tirocinio siano coperti da assicurazione presso l'INAIL contro gli infortuni e da idonea garanzia assicurativa per rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il medico-tutore-valutatore si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al Coordinatore delle attività AFP e al Presidente del Corso di Laurea.
3. In base alla normativa vigente, gli studenti possono svolgere attività sui pazienti congrue con il loro stato giuridico, sotto il controllo e la responsabilità del docente-tutore.

#### **ART. 6**

L'Università, anche in collaborazione con l'OMCeOBs, si impegna a garantire ai tutor crediti (ECM) secondo la normativa in essere.

#### **ART. 7**

1. La durata della presente convenzione è stabilita in anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo che intervenga disdetta da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza, mediante posta raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC); resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento delle attività in corso fino al termine dell'anno accademico.
2. Il MMG tutor può recedere dal suo incarico, con un preavviso di tre mesi e previa conclusione del tutoraggio in corso, con comunicazione scritta ad ATS.
3. La presente convenzione potrà essere rinnovata su richiesta dell'Università degli Studi di Brescia.

#### **ART. 8**

Le parti si impegnano a comporre bonariamente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta per la risoluzione, in via esclusiva, al Foro di Brescia.

#### **ART. 9**

1. La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Allegato A - Tariffa parte I - articolo 2. Il

pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'ATS, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014.

2. L'Università degli Studi di Brescia e l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brescia, in qualità di controparti contraenti, si impegnano a corrispondere all'ATS – entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo - un importo pari a un terzo dell'imposta complessiva dovuta.
3. La presente convenzione è altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Brescia,

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA  
Il Rettore  
Prof. Maurizio Tira

Per l'ATS DI BRESCIA  
Il Direttore Generale  
Dr. Carmelo Scarcella

Per l'ORDINE DEI MEDICI DI BRESCIA  
Il Presidente  
Dr. Ottavio Di Stefano